


---

# Frontiere impermeabili?

Valutare l'efficacia dei controlli UE nella prevenzione delle importazioni illegali di prodotti della pesca

DOCUMENTO DI SINTESI – NOVEMBRE 2022



**EU IUU FISHING COALITION**



**OCEANA**



---

## DOCUMENTO DI SINTESI

Il regolamento UE che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) (“**regolamento INN dell’UE**”) ha definito un sistema di certificazione delle catture per aiutare gli Stati membri dell’UE (**SM**) a individuare e bloccare alle proprie frontiere i prodotti derivanti dalla pesca INN. Nell’ambito di questo sistema, ogni due anni gli Stati membri devono presentare alla Commissione europea una relazione contenente informazioni dettagliate sull’applicazione del regolamento e sui controlli delle importazioni di prodotti della pesca.

**La presente analisi si concentra sulle ultime relazioni<sup>1</sup> presentate dagli allora 28 Stati membri nel periodo 2018/19 al fine di valutare l’effettivo controllo delle importazioni di prodotti ittici da parte degli SM, prendendo spunto da un documento redatto<sup>2</sup> nel 2017 dalla EU IUU Fishing Coalition che, in maniera analoga, esaminava i controlli sulle importazioni di prodotti ittici nell’UE nel periodo 2014/15. Essa valuta l’adempimento di sei obblighi previsti dal programma di controllo delle importazioni di prodotti ittici dell’UE, nella fattispecie:**

1. Controlli documentali di routine sui certificati di cattura per i prodotti importati;
2. Applicazione di un approccio basato sul rischio nella valutazione dei certificati di cattura;
3. Verifica dei certificati di cattura per accertare la conformità delle importazioni;
4. Ispezione fisica delle partite;
5. Respingimento delle partite in caso di mancata conformità;
6. Relazione biennale alla Commissione sulle attività svolte nell’ambito del regolamento INN.

**L’analisi rivela una persistente e marcata disomogeneità nell’applicazione dei controlli sulle importazioni di prodotti ittici negli Stati membri.** Tra di essi, infatti, permane un evidente divario in termini di frequenza e rigore nei controlli sui certificati di cattura delle importazioni convalidati da paesi terzi, nell’applicazione di un approccio basato sul rischio per valutare i certificati di cattura e nell’ispezione fisica delle partite di pesce importate. Inoltre, nonostante l’importazione di prodotti ittici nell’UE sia un fenomeno ad ampia scala, il numero di partite respinte e di richieste di verifica inviate da Stati membri a paesi terzi è inferiore alle aspettative, mettendo in discussione l’efficacia dei controlli sulle importazioni effettuati da alcuni SM.

Le differenze rilevate tra Stati membri compromettono l’efficacia di tutto il sistema di controlli delle importazioni dell’UE, consentendo di fatto ai prodotti della pesca INN di entrare nel mercato europeo. Questa analisi sottolinea la **necessità di rafforzare l’impegno profuso da Commissione europea e Stati membri per garantire una migliore e più armonizzata applicazione dei controlli sulle importazioni.**

La EU IUU Fishing Coalition riconosce che l’obbligo imposto agli Stati membri di utilizzare il sistema informatico CATCH, uno strumento elettronico sviluppato dalla Commissione europea per digitalizzare l’attuale sistema cartaceo di certificazione delle catture, potrebbe portare a diversi miglioramenti. Fino a quando la revisione in corso del Regolamento UE sul controllo della pesca non ne renderà obbligatorio l’uso per gli importatori dell’UE e le autorità competenti, il sistema CATCH sarà utilizzato tuttavia solo su base volontaria. La digitalizzazione del sistema cartaceo e la definizione di criteri comuni potrebbero trasformarlo in uno strumento utile a migliorare il sistema UE di certificazione delle catture. In base alle informazioni a disposizione della EU IUU Fishing Coalition, a ottobre 2021 nessuno Stato membro aveva ancora iniziato a utilizzare appieno questo strumento ma si era limitato alla fase pilota, benché la prima versione del sistema sia disponibile dal 2019.

Le difformità di applicazione del regolamento INN dell’UE tra gli Stati membri sono dovute a una serie di motivi. Le informazioni contenute nelle relazioni biennali per il periodo 2018/19 rivelano **che alcuni SM hanno a disposizione risorse limitate.**

La Spagna invece, considerata lo Stato membro più efficace nell’attuazione del regolamento, ha aumentato il personale dedicato e le risorse umane disponibili: dai 94 funzionari operativi nel sistema di certificazione delle catture nel 2012/13 si è passati a 165 nel 2018/19. **Ciò dimostra che una maggiore capacità degli Stati membri potrebbe concretamente migliorare la conformità dei controlli obbligatori sulle importazioni.** Anche la Commissione europea può contribuire **individuando gli Stati membri bisognosi di assistenza**, che devono essere incoraggiati a fare molto di più chiedendo supporto laddove necessario. In assenza di interventi migliorativi, la Commissione europea dovrà prendere in considerazione tutte le possibili misure, tra cui l’apertura di una formale procedura di infrazione nei loro confronti.

Per garantire un’efficace applicazione del regolamento INN e un approccio coerente a salvaguardia del mercato unico occorre un’attuazione efficace e armonizzata da parte di tutti gli Stati membri. In caso contrario, questa legislazione di ampio respiro non riuscirà a eliminare le importazioni di prodotti ittici INN nel mercato comunitario.

---

1 <http://www.iuuwatch.eu/2022/01/eu-member-states-biennial-reports/>

2 [http://www.iuuwatch.eu/wp-content/uploads/2017/03/IUU\\_Import-controls\\_report\\_ENG.pdf](http://www.iuuwatch.eu/wp-content/uploads/2017/03/IUU_Import-controls_report_ENG.pdf)

A photograph of a fishing boat on the ocean. The boat is blue and white, with a complex rigging system. The sky is blue with some clouds. A text box is overlaid on the top right of the image.

L'attuazione disomogenea del regolamento INN indebolisce l'intero programma UE di controllo delle importazioni ed espone il sistema agli abusi da parte di operatori della pesca INN, più inclini a puntare verso gli Stati membri che eseguono meno controlli

## Raccomandazioni

Le raccomandazioni di seguito proposte sono importanti in quanto non sono stati registrati molti miglioramenti dalla pubblicazione nel 2017 dell'analisi effettuata dalla EU IUU Fishing Coalition: continuano infatti a esistere disparità nei controlli effettuati dagli Stati membri per prevenire le importazioni di prodotti ittici INN.

La EU IUU Fishing Coalition raccomanda alla **Commissione europea** di:

- continuare ad adoperarsi per un'attuazione e applicazione coerente delle procedure di controllo delle importazioni in tutta l'UE, compresi i controlli sui certificati di cattura, l'approccio basato sul rischio e le verifiche, avviando procedure di infrazione contro gli Stati membri che non hanno rispettato gli obblighi del regolamento INN;
- effettuare verifiche supplementari negli Stati membri relativamente alle informazioni fornite nelle relazioni biennali;
- sancire la responsabilità degli Stati membri che non hanno rispettato gli obblighi del Regolamento INN (ad esempio, la mancata ispezione del 5% delle operazioni di sbarco diretto). La Commissione dovrebbe intervenire, ad esempio con una procedura d'infrazione, contro gli Stati membri che non raggiungono gli obiettivi previsti dal regolamento INN;
- valutare l'opportunità di inviare un team di verifica della DG MARE negli Stati membri dell'UE per capire come si possa migliorare l'applicazione del regolamento INN negli Stati membri inadempienti (situazione sanitaria permettendo o con altri mezzi);
- sostenere una definizione condivisa e l'applicazione di criteri standardizzati per l'analisi dei rischi, stabilendo parametri chiari per la verifica dei certificati di cattura e l'ispezione delle partite ad alto rischio, tenendo conto delle migliori prassi in uso nell'UE;

- incoraggiare l'adozione del nuovo sistema informatico CATCH, applicato oggi su base volontaria, da parte degli Stati membri ancora prima dell'adozione del nuovo regolamento sul controllo della pesca;
- favorire l'utilizzo del nuovo sistema informatico CATCH nei paesi terzi;
- promuovere la rapida inclusione di criteri di rischio più completi e controlli incrociati fluidi sui dati nelle prossime applicazioni del sistema informatico CATCH, come raccomandato dal Consiglio consultivo per la flotta oceanica (LDAC). La Commissione europea deve garantire che la valutazione dei rischi applicata nel sistema CATCH sia equivalente o più stringente rispetto a quella utilizzata nei sistemi elettronici di controllo dei certificati di cattura degli Stati membri, laddove ne siano provvisti. Nel periodo di transizione, la Commissione deve assicurare l'interoperabilità tra il sistema CATCH e i sistemi informatici nazionali, senza ulteriori oneri per gli operatori economici;
- fornire adeguato supporto alle autorità nazionali responsabili del controllo delle importazioni di prodotti ittici anche mediante, se disponibile, la produzione di un elenco delle misure di gestione e conservazione applicate nei paesi terzi e la condivisione di informazioni dettagliate sulle lacune presenti nell'applicazione del regolamento INN da parte dei paesi non UE.

La EU IUU Fishing Coalition raccomanda agli **Stati membri dell'UE** di:

- prevedere capacità e risorse sufficienti per garantire un'efficace attuazione dei controlli sulle importazioni;
- assicurare l'applicazione delle procedure necessarie all'adozione ufficiale del sistema informatico CATCH per il suo pronto utilizzo. Va infatti incoraggiata una rapida messa in uso del sistema;
- sostenere lo sviluppo di un metodo standardizzato europeo di analisi dei rischi, garantendone un'efficace applicazione per individuare i certificati di cattura e le partite a rischio più elevato;
- applicare procedure di verifica e ispezione standardizzate e approfondite per i certificati di cattura e le partite a rischio più elevato, come concordato e definito dalla Commissione;
- bloccare l'ingresso nel mercato UE delle partite contenenti prodotti sospetti o catturati illegalmente;
- presentare nelle relazioni biennali dati completi e trasparenti per tutti i quesiti posti;
- presentare tempestivamente le relazioni biennali previste dal regolamento INN dell'UE, anche nel caso in cui non siano stati ricevuti certificati di cattura nel periodo di riferimento.



**Nel documento sono analizzati per la prima volta i dati forniti dagli Stati membri per il biennio 2018/19**

Tabella riepilogativa – Rischio associato alle importazioni di prodotti ittici e disparità nei controlli sulle importazioni effettuati dagli Stati membri dell'UE\*

Stato membro UE**	N. di certificati di cattura ricevuti nel periodo 2018/19	Importazioni di prodotti ittici (tonnellate) da paesi terzi nel periodo 2018/19***	Rischio di pesca INN (% di certificati di cattura validati da paesi terzi che hanno ricevuto un richiamo)	Ispezione fisica delle partite	Approccio basato sul rischio per la valutazione dei certificati di cattura	Ispezione di almeno il 5% degli sbarchi diretti provenienti da paesi terzi (periodo 2018/19)
<b>Slovacchia</b>	552	13.000	<b>60,14</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	Nessuna segnalazione di sbarchi diretti da paesi terzi
<b>Estonia</b>	1109	14.000	<b>28,85</b>	<b>No</b>	<b>No</b>	Nessuna segnalazione di sbarchi diretti da paesi terzi
<b>Ungheria</b>	196	5.000	<b>23,47</b>	<b>No</b>	<b>No</b>	Nessuna segnalazione di sbarchi diretti da paesi terzi
<b>Austria</b>	512	14.000	<b>21,68</b>	<b>Si</b>	<b>Si</b>	Nessuna segnalazione di sbarchi diretti da paesi terzi
<b>Repubblica ceca</b>	2001	31.000	<b>20,54</b>	<b>No</b>	<b>No</b>	Nessuna segnalazione di sbarchi diretti da paesi terzi
<b>Romania</b>	1165	34.000	<b>19,40</b>	<b>No</b>	<b>No</b>	Nessuna segnalazione di sbarchi diretti da paesi terzi
<b>Belgio</b>	5962	204.000	<b>11,17</b>	<b>No</b>	<b>Si</b>	Nessuna segnalazione di sbarchi diretti da paesi terzi
<b>Italia</b>	96736	859.000	<b>10,03</b>	<b>Si</b>	<b>Si</b>	Nessuna segnalazione di sbarchi diretti da paesi terzi
<b>Cipro</b>	2267	15.000	<b>9,93</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	Nessuna segnalazione di sbarchi diretti da paesi terzi
<b>Paesi Bassi</b>	22878	1.090.000	<b>9,72</b>	<b>Si</b>	<b>Si</b>	<b>Si</b>
<b>Regno Unito</b>	54278	894.000	<b>8,43</b>	<b>Si</b>	<b>Si</b>	<b>Si</b>
<b>Lituania</b>	2948	116.000	<b>7,36</b>	<b>Si</b>	<b>Si</b>	<b>Si</b>
<b>Portogallo</b>	24446	353.000	<b>7,17</b>	<b>Si</b>	<b>Si</b>	Nessuna segnalazione di sbarchi diretti da paesi terzi
<b>Croazia</b>	851	15.000	<b>6,70</b>	<b>Si</b>	<b>Si</b>	Nessuna segnalazione di sbarchi diretti da paesi terzi
<b>Germania</b>	41965	788.000	<b>5,24</b>	<b>Si</b>	<b>Si</b>	Nessuna segnalazione di sbarchi diretti da paesi terzi

Stato membro UE**	N. di certificati di cattura ricevuti nel periodo 2018/19	Importazioni di prodotti ittici (tonnellate) da paesi terzi nel periodo 2018/19***	Rischio di pesca INN (% di certificati di cattura validati da paesi terzi che hanno ricevuto un richiamo)	Ispezione fisica delle partite	Approccio basato sul rischio per la valutazione dei certificati di cattura	Ispezione di almeno il 5% degli sbarchi diretti provenienti da paesi terzi (periodo 2018/19)
Slovenia	580	8.000	4,31	Sì	No	Nessuna segnalazione di sbarchi diretti da paesi terzi
Lettonia	1241	32.000	4,27	No	No	Sì
Malta	1250	58.000	3,76	Sì	No	Nessuna segnalazione di sbarchi diretti da paesi terzi
Spagna	122222	2.258.000	3,74	Sì	Sì	Sì
Finlandia	3753	98.000	3,28	No	Sì	Nessuna segnalazione di sbarchi diretti da paesi terzi
Irlanda	1497	9.000	2,94	Sì	No	Sì
Grecia	8687	135.000	2,73	No	Sì	Nessuna segnalazione di sbarchi diretti da paesi terzi
Bulgaria	957	27.000	2,61	Sì	No	Nessuna segnalazione di sbarchi diretti da paesi terzi
Polonia	12024	488.000	2,52	Sì	No	No
Danimarca	38878	1.229.000	1,04	Sì	Sì	No
Svezia	32505	1.439.000	0,76	No	Sì	Sì
Francia	99849	747.000	Nessuna informazione	Nessuna informazione	Nessuna informazione	Sì
Lussemburgo	La relazione biennale non è stata fornita alla EU IUU Fishing Coalition		La relazione biennale non è stata fornita alla EU IUU Fishing Coalition	La relazione biennale non è stata fornita alla EU IUU Fishing Coalition	La relazione biennale non è stata fornita alla EU IUU Fishing Coalition	La relazione biennale non è stata fornita alla EU IUU Fishing Coalition

\* Per calcolare il rischio di pesca INN: **rosso = rischio elevato** (>10% certificati di cattura validati da paesi terzi che hanno ricevuto un richiamo), **giallo = rischio medio** (5-10%), **verde = rischio basso** (<5%).

\*\* Nell'analisi è stato incluso il Regno Unito che ha presentato una relazione biennale per il periodo 2018/19.

\*\*\* **FONTE:** Eurostat (2022). Importazioni da paesi terzi (arrotondate alle migliaia di tonnellate) per i codici prodotto 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1604 e 1605. Si noti che il volume totale include prodotti ittici esclusi dal regolamento INN dell'UE (ad es. prodotti di acquacoltura, pesce d'acqua dolce). L'elenco di tali prodotti esclusi è disponibile all'Allegato XIII del regolamento: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:280:0005:0041:IT:PDF>

**La presente analisi si concentra su sei obblighi previsti dal regolamento INN dell'UE. Tutti gli Stati membri sono tenuti a rispettarli scrupolosamente per impedire l'accesso di prodotti INN nel mercato comunitario.**

**OBBLIGO 1: Controlli documentali di routine sui certificati di cattura per i prodotti importati**



- I controlli documentali su tutti i certificati di cattura (CC) dei prodotti importati sono di fondamentale importanza per il programma di controllo delle importazioni dell'UE: la loro mancata esecuzione comporta un rischio di abusi nel sistema, poiché i prodotti della pesca INN potrebbero passare inosservati.
- Sono state osservate difformità nei controlli documentali effettuati dagli Stati membri a livello di procedure e numero di certificati di cattura controllati.
- Come rilevato dall'analisi del 2017 svolta dalla EU IUU Fishing Coalition, le autorità responsabili dei controlli sui certificati di cattura sono diverse tra Stati membri (dogane, servizi veterinari/sanitari, autorità di pesca).
- Talvolta le informazioni fornite dagli Stati membri nelle relazioni biennali 2018/19 non distinguono tra verifiche documentali di base e verifiche approfondite, benché venga specificamente richiesto di fornire dati separati.

- 5 Stati membri<sup>4</sup> affermano di applicare i criteri di rischio comunitari (basati sull'articolo 31 del regolamento INN dell'UE) nei controlli sulle importazioni. La **Germania**, inoltre, dichiara di utilizzarli anche nella valutazione di rischio<sup>5</sup> prestando particolare attenzione alle partite provenienti da paesi terzi per i quali la Commissione europea ha segnalato un rischio maggiore nell'ambito del sistema di assistenza reciproca.<sup>6</sup>
- Altri Stati membri<sup>7</sup> applicano criteri nazionali alla valutazione del rischio. Le autorità **spagnole** applicano contemporaneamente criteri di rischio comunitari e nazionali per impedire l'ingresso nel paese di prodotti della pesca INN.
- La metodologia di valutazione del rischio dell'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) è attualmente utilizzata solo dall'**Austria**, sebbene anche la **Svezia** intenda applicarla per facilitare la futura attuazione dell'approccio di gestione del rischio INN. Allo stato attuale la Svezia effettua controlli su tutti i certificati di cattura a parte quelli norvegesi.
- Dopo l'analisi svolta nel 2017 dalla EU IUU Fishing Coalition sono stati registrati piccoli miglioramenti nell'approccio basato sul rischio usato nella valutazione dei certificati di cattura. L'**Austria**, ad esempio, ha iniziato ad applicare la metodologia di valutazione del rischio EFCA mentre nel 2017 non usava alcun metodo. Anche i **Paesi Bassi** sono passati dai criteri di rischio nazionali a quelli comunitari. **Cipro** e **Polonia**, pur avendo dichiarato di applicare il metodo nazionale nella valutazione dei rischi per i certificati di cattura, nella relazione biennale 2018/19 comunicano di non farvi più ricorso, senza però spiegare il motivo per cui le autorità competenti abbiano deciso di interromperne l'applicazione.

**OBBLIGO 2: Applicazione di un approccio basato sul rischio nella valutazione dei certificati di cattura**



- Vista l'entità delle importazioni di prodotti della pesca nell'UE è di fondamentale importanza svolgere un'analisi efficace dei rischi, così come prevista dal regolamento INN, per individuare le partite da sottoporre a ulteriori controlli.
- Le relazioni biennali 2018/19 rivelano che gli standard di valutazione dei rischi variano notevolmente da uno Stato membro all'altro, e che molti non hanno ancora applicato un approccio basato sul rischio per la verifica dei certificati di cattura.
- 12 Stati membri<sup>3</sup> non hanno ancora applicato un approccio basato sul rischio nella verifica dei certificati di cattura di paesi terzi. **Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Malta e Slovenia** dichiarano di controllare il 100% dei certificati, ma in molti casi ciò è dovuto al basso numero di domande ricevute.



© Oceana

<sup>3</sup> Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia

<sup>4</sup> Danimarca, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna

<sup>5</sup> Articolo 50, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

<sup>6</sup> L'articolo 51 del regolamento INN istituisce un sistema di assistenza reciproca (gestito dalla Commissione europea o da un organismo da essa designato) destinato a coadiuvare le autorità competenti nella prevenzione, nell'investigazione e nel perseguimento della pesca INN.

<sup>7</sup> Belgio, Croazia, Finlandia, Italia, Lituania, Spagna, Regno Unito

### OBBLIGO 3: Verifica dei certificati di cattura per accertare la conformità delle importazioni



- Se gli Stati membri richiedono l'assistenza delle autorità competenti dello Stato di bandiera o del paese terzo, la richiesta deve spiegare i motivi per cui nutrono dubbi fondati sulla validità del certificato di cattura e/o sulla conformità dei prodotti alle misure di conservazione e di gestione richieste.
- Per determinare la conformità delle importazioni di prodotti ittici sono richieste verifiche in base ai risultati della valutazione del rischio (qualora effettuata). Il Regolamento INN dell'UE prevede inoltre l'obbligatorietà delle verifiche in una serie di casi.
- **Il numero delle richieste di verifica inviate ai paesi terzi (Figura 1) è molto basso rispetto al numero di certificati di cattura ricevuti dagli Stati membri.**
- **Oltre al numero proporzionalmente basso di richieste di verifica inviate a paesi terzi, il rischio che i prodotti INN entrino in uno Stato membro non sembra essere correlato al numero di richieste di verifica (Figura 2). Molti Stati membri con flussi commerciali ad alto rischio individuati in questa analisi hanno effettuato pochi controlli sui certificati di cattura di paesi terzi, in qualche caso nessuno.**
- Ad esempio, circa il 60% dei certificati di cattura presentati alla **Slovacchia** nel periodo 2018/19 sono stati validati da paesi terzi che hanno ricevuto un richiamo, benché il paese abbia riferito che nello stesso periodo non sono state inviate richieste di verifica alle autorità di questi paesi.
- **Alcuni degli Stati membri con rischio più elevato di importazioni INN e numero limitato di verifiche rientrano tra quelli che non hanno ancora applicato un approccio basato sul rischio nella valutazione dei certificati di cattura. Tra questi si segnalano Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria e Romania.**
- Sebbene il numero di certificati di cattura presentati a questi paesi sia generalmente basso rispetto a quello dei grandi importatori come Spagna e Italia, l'applicazione di un approccio basato sul rischio potrebbe aumentare il numero di certificati di cattura da sottoporre a verifica, contribuendo così a garantire la conformità delle partite al regolamento INN dell'UE

### OBBLIGO 4: Ispezione fisica delle partite

#### Sbarchi diretti

Rispetto alle partite di merci che arrivano via nave container, aereo, strada o ferrovia, gli sbarchi diretti sono soggetti a obblighi di ispezione più specifici ai sensi del regolamento INN dell'UE.



- Gli Stati membri devono effettuare ispezioni nei porti designati su almeno il **5% delle operazioni di sbarco e trasbordo effettuate da pescherecci di paesi terzi.**
- Le ispezioni sulle partite di prodotti della pesca importati vengono effettuate usando il metodo di gestione del rischio, ma in alcuni casi le navi devono comunque essere ispezionate.
- **Sui 10 Stati membri che hanno segnalato sbarchi diretti da paesi terzi, solo 8 hanno dichiarato di averne ispezionato più del 5% come previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento INN dell'UE (Tabella 1).**
- Nel periodo 2018/19 **Danimarca** e **Polonia** non hanno rispettato il limite minimo del 5%: la Danimarca ha ispezionato solo il 4% degli sbarchi diretti nel 2019, mentre la Polonia ha ispezionato solo il 4,4% nel 2018 e il 2,5% nel 2019.
- Se l'obbligo del 5% non viene rispettato si rischia di fomentare il fenomeno del cosiddetto "Member State shopping", in cui i pescherecci che sbarcano o trasbordano catture illegali si dirigono appositamente verso i porti degli Stati membri in cui i controlli sono meno frequenti.
- Nella precedente analisi effettuata sulle relazioni biennali 2014/15, i dieci Stati membri avevano dichiarato di aver ispezionato il 5% degli sbarchi diretti, a dimostrazione del fatto che tutti hanno la capacità di adempiere agli obblighi previsti.
- Tra questi vi sono comunque paesi molto virtuosi: la **Spagna** ad esempio ha ispezionato oltre il 90% degli sbarchi diretti sia nel 2018 che nel 2019, una percentuale significativamente superiore al 5% previsto dal regolamento INN dell'UE.

**Tabella 1 – Statistiche annuali sulla percentuale di sbarchi diretti nei porti degli Stati membri soggetti a ispezione per il periodo 2018/19**

Stato membro	% di sbarchi diretti soggetti a ispezione (2018)	% di sbarchi diretti soggetti a ispezione (2019)
<b>Spagna</b>	91%	93%
<b>Regno Unito</b>	52,3%	64%
<b>Irlanda</b>	27,7%	20%
<b>Lettonia</b>	18,18%	22,22%
<b>Francia</b>	14,58%	17,03%
<b>Lituania</b>	5%	13%
<b>Paesi Bassi</b>	5,70%	7,40%
<b>Svezia</b>	5,65%	5,77%
<b>Danimarca</b>	5,10%	4%
<b>Polonia</b>	4,40%	2,50%

Figura 1 – Numero totale di richieste di verifica inviate dagli Stati membri a paesi terzi (2018/19)





Figura 2 - Confronto tra la percentuale (%) di certificati di cattura per prodotti importati: (i) validati da paesi terzi che hanno ricevuto un richiamo (rischio di pesca INN); e (ii) con richieste di verifica a paesi terzi (2018/19)



## Spedizioni di merci

- **A differenza degli sbarchi diretti, gli Stati membri non hanno l'obbligo di ispezionare il 5% delle spedizioni di merci:** è quindi logico che vi siano discrepanze nel numero e nella qualità delle ispezioni effettuate dagli Stati membri.
- Nelle relazioni biennali 2018/19 molti Stati membri, tra cui **Danimarca, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Regno Unito**, hanno riferito di non aver effettuato ispezioni fisiche sulle partite di merci importate.
- **Finlandia e Lettonia** hanno dichiarato di non procedere a ispezioni fisiche delle partite di merci importate, sebbene nella relazione biennale 2014/2015 avessero affermato il contrario.
- Anche il numero di ispezioni varia notevolmente tra Stati membri. I **Paesi Bassi**, ad esempio, hanno condotto controlli a campione sul 20% delle partite di prodotti ittici importati; il **Portogallo**, invece, non ha effettuato ispezioni nel corso del **2018/19** per la sua capacità limitata e, secondo quanto riferito, l'assenza di gravi rischi.
- Inoltre, si registrano disparità tra Stati membri che dichiarano di effettuare ispezioni di container/spedizioni di merci a livello di:
  - **modalità di selezione delle partite da ispezionare:** molti Stati membri utilizzano l'analisi del rischio, alcuni effettuano controlli di routine e altri ricorrono solo a controlli a campione;
  - **le autorità competenti incaricate delle ispezioni** cambiano da uno Stato membro all'altro: agenzie doganali, posti di ispezione veterinari di frontiera, agenzie per la sicurezza alimentare, servizi sanitari, autorità della pesca ecc.

### OBBLIGO 5: Respellingimento delle partite in caso di mancata conformità

- In molti casi le autorità competenti di uno Stato membro possono vietare l'importazione di prodotti ittici nell'UE.
- Il numero di respingimenti è molto basso rispetto al numero di importazioni annue negli Stati membri. **17 Stati membri hanno**



**dichiarato di non avere respinto importazioni nel periodo 2018/19, mentre in altri sono state complessivamente respinte 47 importazioni (Figura 3). Il numero di partite respinte è basso se si considera che, nello stesso periodo, gli Stati membri hanno ricevuto 580.000 certificati di cattura per prodotti importati.**

- Secondo la EU IUU Fishing Coalition, la percentuale di partite importate respinte da uno Stato membro (espressa come percentuale del numero totale di certificati di importazione ricevuti) dovrebbe essere correlata al rischio INN dello Stato membro (percentuale di certificati di importazione validati da paesi terzi che hanno ricevuto un richiamo), poiché le importazioni ricevute da questi paesi hanno più possibilità di essere ispezionate con un approccio basato sul rischio, verificate e potenzialmente vietate. Questa tendenza però non è stata osservata (**Figura 4**).
- Il basso numero di respingimenti segnalati dagli Stati membri con flussi commerciali a rischio più elevato può essere motivo di preoccupazione. Ad esempio, il 60% dei certificati di cattura presentati alla **Slovacchia** sono stati validati (importati) da paesi terzi che hanno ricevuto un richiamo, ma nel periodo 2018/19 la Slovacchia non ha respinto nessuna partita di merce importata.<sup>8</sup>
- Anche i paesi caratterizzati da un elevato volume di scambi registrano questa tendenza. Nel periodo 2018/19 l'**Italia**, ad esempio, ha ricevuto più di 96.000 certificati di cattura per importazioni da paesi terzi, 10% dei quali validati da paesi a rischio più elevato che hanno ricevuto un richiamo, ma non sono stati segnalati respingimenti nello stesso periodo.



### OBBLIGO 6: Relazione biennale alla Commissione sulle attività svolte ai sensi del regolamento INN

- Gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione europea entro il 30 aprile dell'anno solare successivo al periodo di riferimento delle relazioni biennali, utilizzate dalla Commissione per l'elaborazione di un rapporto da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio ogni 3 anni.
- Sebbene gli Stati membri si riservino il diritto di non divulgare informazioni al pubblico, nel corso degli anni sono state fornite maggiori informazioni alla EU IUU Fishing Coalition.
- Alcuni capitoli delle relazioni biennali per i periodi 2016/17 e 2018/19 fornite dalla Commissione europea per rispondere a una richiesta di "accesso alle informazioni" sono state redatte da alcuni Stati membri; le informazioni in alcune relazioni biennali a cui ha avuto accesso la EU IUU Fishing Coalition sono pertanto lacunose.
- Sono state individuate alcune migliorie da apportare ai modelli di relazione biennale: alcune domande generiche vedono risposte non coerenti da parte degli Stati membri e differenze nel livello di dettaglio della risposta.

**Solo nel periodo 2018/19 47 spedizioni di importazione erano respinte dagli Stati membri**

<sup>8</sup> Nota: la Slovacchia ha ricevuto solo 552 certificati di cattura per prodotti importati da paesi terzi nel 2018/19, pari a un volume di scambi commerciali relativamente basso se paragonato a quello di altri Stati membri.

Figura 3 – N. di partite importate respinte dagli Stati membri





Figura 4 – Confronto tra: (i) percentuale di certificati di cattura per prodotti importati validati da paesi terzi che hanno ricevuto un richiamo (rischio di pesca INN); e (ii) partite respinte espresse come percentuale dei certificati di cattura di prodotti importati (2018/19)



\* Informazioni dello stato di bandiera non disponibili per la Francia

Environmental Justice Foundation (EJF), Oceana, The Nature Conservancy, The Pew Charitable Trusts e WWF collaborano insieme per promuovere l'intervento dell'UE nel migliorare la trasparenza e la governance della pesca a livello mondiale per porre fine alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Ideazione: Kat Price

**Per ulteriori informazioni sul presente documento contattare:**

**Selim Azzi**, Environmental Justice Foundation, Tel: +44 (0) 207 239 3310, [selim.azzi@ejfoundation.org](mailto:selim.azzi@ejfoundation.org)

**Ignacio Fresco Vanzini**, Oceana, Tel: +34 669 437 268, [ifresco@oceana.org](mailto:ifresco@oceana.org)

**Emily Langley**, The Nature Conservancy, [emily.langley@tnc.org](mailto:emily.langley@tnc.org)

**Nikolas Evangelides**, The Pew Charitable Trusts, Tel: +44 (0) 207 535 4232, [nevangelides@pewtrusts.org](mailto:nevangelides@pewtrusts.org)

**Louis Lambrechts**, WWF, Tel: +32 499 734 586, [llambrechts@wwf.eu](mailto:llambrechts@wwf.eu)

**Thomas Walsh**, Ricercatore presso la EU IUU Fishing Coalition, [tom.walsh@ejfoundation.org](mailto:tom.walsh@ejfoundation.org)

Per ulteriori notizie, aggiornamenti e documenti che sostengono l'UE nella lotta alla pesca INN, visitare: [www.iuuwatch.eu](http://www.iuuwatch.eu) o contattare: [info@iuuwatch.eu](mailto:info@iuuwatch.eu)

COVER: © EJF

## EU IUU FISHING COALITION



OCEANA

The Nature Conservancy

